

COMUNE DI MONTALCINO
(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2026)

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali (artt. 1-3)

TITOLO II – Definizione agevolata dei carichi in riscossione coattiva (artt. 4-10)

TITOLO III – Definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARI gestiti dal Gestore Unico (artt. 11-16)

TITOLO IV – Regolarizzazione agevolata delle omesse e infedeli dichiarazioni TARI (artt. 17-22)

TITOLO V – Disposizioni comuni e finali (artt. 23-30)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata dei crediti relativi alla tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Montalcino, articolata nelle seguenti componenti:

- a) definizione agevolata dei carichi TARI già affidati al concessionario della riscossione coattiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativi a ingiunzioni fiscali emesse entro il 31 dicembre 2023 ovvero ad avvisi di accertamento esecutivi divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024 (Titolo II);
- b) definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARI divenuti definitivi, notificati entro il 31 dicembre 2025, gestiti dal soggetto affidatario dell'accertamento e della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e non ancora affidati al concessionario della riscossione coattiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento (Titolo III);
- c) regolarizzazione agevolata delle omesse e delle infedeli dichiarazioni TARI per le annualità ancora accertabili (Titolo IV).

2. Le disposizioni del presente regolamento sono adottate nel rispetto dell'equilibrio del bilancio comunale e con particolare riguardo ai crediti di dubbia e difficile esigibilità, al fine di incrementare la riscossione delle entrate proprie dell'ente e di favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei contribuenti.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Comune»: il Comune di Montalcino, soggetto attivo della tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) «Gestore Unico» o «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in forza degli affidamenti annuali adottati dal Comune e dei relativi disciplinari, titolato all'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per omesso o insufficiente pagamento della TARI;
- c) «Concessionario»: il soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidatario della riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, ivi inclusi i carichi TARI derivanti dagli avvisi di accertamento non definiti in sede volontaria, nonché dai titoli esecutivi relativi alle annualità antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019;
- d) «Carichi in riscossione coattiva»: i debiti TARI, comprensivi di tributo, sanzioni amministrative tributarie, interessi di mora e spese, già affidati al Concessionario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativi a ingiunzioni fiscali emesse entro il 31 dicembre 2023 ovvero ad avvisi di accertamento esecutivi divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024;
- e) «Avvisi definibili»: gli avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, emessi dal Gestore Unico per omesso o insufficiente pagamento della TARI, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, notificati entro il 31 dicembre 2025 e non ancora affidati al Concessionario alla medesima data;
- f) «Capitale»: la quota di tributo TARI oggetto di definizione, al netto di sanzioni, interessi e spese;
- g) «Piano di definizione»: il prospetto delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, comprensivo dell'importo capitale, delle sanzioni residue, degli interessi residui e, in caso di rateizzazione, del piano delle rate con le relative scadenze e degli interessi di dilazione. Ciascun piano è riferito esclusivamente ai carichi rientranti nella competenza del soggetto che lo predispose; non è ammesso un piano unitario riferito contestualmente a posizioni disciplinate da Titoli diversi o gestite da soggetti diversi.

Art. 3 – Soggetti legittimati e rapporti tra i soggetti coinvolti

1. Possono avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento tutti i soggetti passivi della TARI che risultino debitori di importi rientranti nelle fattispecie disciplinate dai Titoli II, III e IV del presente regolamento, anche per un singolo debito composto da capitale, sanzioni e interessi.

2. Il Comune coordina l'attuazione del presente regolamento nei confronti del Gestore Unico e del Concessionario, ai quali trasmette copia del regolamento entro dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale, impartendo le necessarie istruzioni operative per l'uniforme applicazione delle disposizioni ivi contenute.

3. Il Gestore Unico e il Concessionario, ciascuno per i carichi di rispettiva competenza, provvedono a:

a) pubblicare sul proprio sito web le modalità operative per la presentazione della dichiarazione di adesione entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 29, comma 2;

b) predisporre il prospetto dei carichi definibili su richiesta del debitore, con indicazione analitica del capitale, delle sanzioni, degli interessi e delle spese maturate alla data della richiesta;

c) comunicare al Comune, con cadenza mensile, l'elenco delle adesioni pervenute e dei pagamenti effettuati ai fini della definizione agevolata.

4. Il Gestore Unico e il Concessionario si coordinano tra loro per la corretta identificazione dei carichi di rispettiva competenza, al fine di evitare duplicazioni di procedura. In caso di carichi già affidati al Concessionario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la procedura di definizione agevolata è gestita esclusivamente dal Concessionario ai sensi del Titolo II, anche qualora l'avviso originario sia stato emesso dal Gestore Unico.

5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

TITOLO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI IN RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 4 – Ambito di applicazione e carichi definibili

1. Il presente Titolo disciplina la definizione agevolata dei carichi TARI già affidati al Concessionario della riscossione coattiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché relativi:

a) a ingiunzioni fiscali emesse entro il 31 dicembre 2023;

b) ad avvisi di accertamento esecutivi divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2024.

2. Sono definibili i carichi di cui al comma 1 indipendentemente dall'annualità TARI di riferimento, purché già affidati al Concessionario alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non sono definibili ai sensi del presente Titolo i carichi già integralmente estinti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

3. I carichi definibili possono essere oggetto di definizione agevolata anche singolarmente, con riferimento a ciascun atto o titolo esecutivo, fermo restando che la definizione parziale non pregiudica la prosecuzione della riscossione coattiva per i carichi non inclusi nell'adesione.

Art. 5 – Misura dell'agevolazione

1. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del presente Titolo, il debitore è tenuto al versamento delle seguenti somme:

a) il capitale della TARI oggetto di definizione, nella misura integrale;

b) le sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 30 per cento del loro importo originario, quale risultante dal titolo esecutivo, con conseguente abbattimento del 70 per cento;

c) gli interessi di mora e di accertamento maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, nella misura del 30 per cento di quelli dovuti, con conseguente abbattimento del 70 per cento;

d) le spese per le procedure notificatorie e per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, nella misura integrale;

e) gli oneri di riscossione spettanti al Concessionario ai sensi della normativa vigente e del contratto di concessione, nella misura integrale.

2. Ove applicabili ai carichi oggetto di definizione, le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non sono dovute a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.

3. Le somme eventualmente già versate dal debitore a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla presentazione della dichiarazione di adesione, restano definitivamente acquisite e sono imputate prioritariamente al capitale, concorrendo alla riduzione dell'importo definibile. Le somme versate a titolo di sanzioni e interessi non sono rimborsabili, ancorché eccedenti le misure ridotte previste dal comma 1.

4. Ai fini della determinazione delle somme dovute, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi nell'ambito di eventuali piani di rateizzazione precedentemente accordati dal Concessionario, i quali restano definitivamente acquisiti. Si tiene invece conto degli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese esecutive e di notifica.

Art. 6 – Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata di cui al presente Titolo presenta apposita dichiarazione di adesione al Concessionario entro il 30 settembre 2026. La dichiarazione è presentata con modalità telematiche, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Concessionario entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 29, comma 2.

2. Prima della presentazione della dichiarazione di adesione, il debitore può richiedere al Concessionario il prospetto analitico dei carichi definibili a suo carico, con indicazione distinta del capitale, delle sanzioni, degli interessi e delle spese maturate alla data della richiesta. Il Concessionario trasmette il prospetto entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Nella dichiarazione di adesione il debitore indica:

a) i carichi per i quali intende avvalersi della definizione agevolata, con riferimento agli estremi dei titoli esecutivi, ovvero, in mancanza, con riferimento alle annualità TARI interessate;

b) il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base alle opzioni previste dall'art. 7, ovvero la scelta del pagamento in unica soluzione;

c) la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i carichi inclusi nell'adesione, con l'impegno, qualora la definizione si perfezioni, a rinunciare al giudizio nelle forme previste dall'ordinamento processuale tributario, prima del versamento dell'ultima o unica rata.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi pendenti aventi ad oggetto carichi inclusi nell'adesione comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai soli carichi oggetto di contenzioso. I versamenti effettuati per tali carichi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Il Concessionario, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, comunica al debitore l'ammissione alla definizione agevolata con il piano di definizione recante l'ammontare complessivo delle somme dovute e, a seconda della scelta effettuata dal debitore, l'indicazione dell'unica soluzione con la relativa scadenza ovvero dell'importo delle singole rate e della scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale, con

indicazione delle motivazioni. Qualora la richiesta di rateizzazione non sia ammissibile, perché riferita a importi per i quali la rateizzazione non è consentita ovvero perché eccedente il numero massimo di rate previsto dall'art. 7, il Concessionario ne dà atto nella medesima comunicazione, determinando d'ufficio il pagamento in unica soluzione o rimodulando il piano entro i limiti consentiti, secondo quanto risulta più favorevole alla conservazione dell'istanza.

6. Il Concessionario trasmette copia delle dichiarazioni di adesione ricevute e dei piani di definizione elaborati al Comune entro dieci giorni dalla comunicazione al debitore.

Art. 7 – Versamento delle somme dovute e rateizzazione

1. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata è effettuato in unica soluzione entro il termine indicato nel piano di definizione, ovvero, nei casi di cui al comma 2, in forma rateale, con la prima rata da versare entro il medesimo termine e le successive a cadenza quadrimestrale.

2. In caso di pagamento rateale, il debitore indica il numero delle rate prescelte entro i seguenti limiti, avuto riguardo all'importo complessivo risultante dal singolo piano di definizione predisposto dal Concessionario per i carichi di propria competenza:

- a) importo complessivo fino a euro 500,00: non è ammessa la rateizzazione;
- b) importo complessivo da euro 500,01 a euro 2.000,00: fino a tre rate quadrimestrali;
- c) importo complessivo da euro 2.000,01 a euro 5.000,00: fino a sei rate quadrimestrali;
- d) importo complessivo da euro 5.000,01 a euro 30.000,00: fino a dodici rate quadrimestrali;
- e) importo complessivo oltre euro 30.000,00: fino a quindici rate quadrimestrali.

3. In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di dilazione al tasso legale vigente alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, calcolati a decorrere dalla scadenza della prima rata.

4. Il pagamento delle somme dovute è effettuato secondo le modalità indicate dal Concessionario nel piano di definizione. Le soglie di cui al comma 2 si applicano esclusivamente al singolo piano predisposto dal Concessionario e non sono cumulabili con quelle previste dagli artt. 14 e 21.

Art. 8 – Effetti della dichiarazione di adesione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art. 6:

- a) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione o rateizzazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi oggetto di definizione, i seguenti effetti provvisori, subordinati al successivo perfezionamento integrale della definizione:

- a) la sospensione delle procedure esecutive precedentemente avviate, con conseguente improseguibilità delle stesse fino al perfezionamento o alla decadenza dalla definizione;
- b) il mantenimento del fermo amministrativo eventualmente già iscritto, senza ulteriore corso della relativa procedura e con divieto di nuove iscrizioni fino al perfezionamento integrale della definizione o alla decadenza dalla stessa;
- c) la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti dall'eventuale piano di dilazione precedentemente accordato ancora in essere.

3. Il perfezionamento integrale della definizione agevolata, a seguito del versamento di tutte le rate, determina i seguenti effetti definitivi, limitatamente ai carichi oggetto di definizione:

- a) l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- b) la cancellazione del fermo amministrativo iscritto e dell'eventuale ipoteca iscritta, su richiesta del debitore al Concessionario;
- c) la revoca definitiva dell'eventuale piano di dilazione precedentemente accordato ancora in essere.

Art. 9 – Perfezionamento della definizione agevolata e inadempimento

1. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento integrale delle somme indicate nel piano di definizione, nei termini e con le modalità ivi previste.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e il Concessionario riprende le attività di riscossione coattiva per l'integrale recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi:

- a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo;
- b) le sanzioni e gli interessi tornano ad essere dovuti nella misura originaria, senza applicazione delle riduzioni previste dall'art. 5; gli effetti provvisori di cui all'art. 8, comma 2, cessano di operare e le procedure esecutive e cautelari già sospese o non proseguite riprendono il loro corso;
- c) il Concessionario procede alla notifica di apposito atto di decadenza dalla definizione agevolata, con contestuale intimazione al pagamento del debito residuo comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura piena, entro trenta giorni dalla notifica.

3. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza prevista per ciascuna rata.

4. Nel caso in cui il debitore, per effetto di pagamenti parziali precedentemente effettuati, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del piano di definizione, la definizione agevolata si perfeziona automaticamente senza necessità di ulteriori versamenti, purché il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 10 – Definizione agevolata in presenza di rateizzazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Titolo può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già corrisposto parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione o rateizzazione accordati dal Concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi di cui all'art. 4. In tale caso, per determinare le somme dovute ai sensi dell'art. 5, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, inclusi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti.

2. Gli effetti dell'adesione e del pagamento sul piano di dilazione o rateizzazione precedentemente accordato restano disciplinati dall'art. 8, commi 2 e 3.

TITOLO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI GESTITI DAL GESTORE UNICO

Art. 11 – Ambito di applicazione e avvisi definibili

1. Il presente Titolo, in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 104, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Gestore Unico ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in forza dell'affidamento di cui all'art. 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per omesso o insufficiente versamento della TARI, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge ovvero per intervenuta decisione giurisdizionale passata in giudicato, e non siano pertanto oggetto di giudizio tributario pendente alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- b) siano stati notificati entro il 31 dicembre 2025;
- c) non siano stati ancora affidati al Concessionario della riscossione coattiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Qualora, successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art. 13 e anteriormente al perfezionamento della definizione, un avviso incluso nell'adesione venga affidato al Concessionario per la riscossione coattiva, la procedura di definizione prosegue dinanzi al Concessionario ai sensi del Titolo II, con conservazione degli effetti della dichiarazione di adesione già presentata. Il Gestore Unico ne dà immediata comunicazione al debitore e al Comune.

3. Non sono definibili ai sensi del presente Titolo gli avvisi di accertamento:

- a) già integralmente estinti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- b) notificati successivamente al 31 dicembre 2025, ancorché divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

4. Gli avvisi definibili possono essere oggetto di definizione agevolata anche singolarmente, fermo restando che la definizione parziale non pregiudica la prosecuzione dell'ordinaria attività di riscossione per gli avvisi non inclusi nell'adesione.

Art. 12 – Misura dell'agevolazione

1. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del presente Titolo, il debitore è tenuto al versamento delle seguenti somme:

- a) il capitale della TARI oggetto di definizione, nella misura integrale;
- b) le sanzioni amministrative tributarie irrogate nell'avviso di accertamento, nella misura del 30 per cento del loro importo originario, quale risultante dall'avviso stesso, con conseguente abbattimento del 70 per cento;
- c) gli interessi di mora e di accertamento liquidati nell'avviso e maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, nella misura del 30 per cento di quelli dovuti, con conseguente abbattimento del 70 per cento;
- d) le spese di notifica dell'avviso di accertamento, nella misura integrale.

2. Non sono dovuti gli interessi di mora maturati successivamente alla data di presentazione della dichiarazione di adesione e fino alla scadenza della prima o unica rata.

3. Le somme eventualmente già versate dal debitore a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e sono imputate prioritariamente al capitale. Le somme versate a titolo di sanzioni e interessi non sono rimborsabili, ancorché eccedenti le misure ridotte previste dal comma 1.

4. Ai fini della determinazione delle somme dovute, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi nell'ambito di eventuali dilazioni già concesse dal Gestore Unico, i quali restano definitivamente acquisiti. Si tiene invece conto degli importi già corrisposti a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica.

Art. 13 – Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata di cui al presente Titolo presenta apposita dichiarazione di adesione al Gestore Unico entro il 30 novembre 2026. La dichiarazione è presentata con modalità telematiche, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Gestore Unico entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 29, comma 2.

2. Prima della presentazione della dichiarazione di adesione, il debitore può richiedere al Gestore Unico il prospetto analitico degli avvisi definibili a suo carico. Il Gestore Unico trasmette il prospetto entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Nella dichiarazione di adesione il debitore indica:

- a) gli avvisi di accertamento per i quali intende avvalersi della definizione agevolata, con riferimento al numero e alla data di notifica di ciascun avviso;
- b) il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base alle opzioni previste dall'art. 14, ovvero la scelta del pagamento in unica soluzione.

4. Nella dichiarazione di adesione possono essere inclusi soltanto avvisi di accertamento che siano già divenuti definitivi ai sensi dell'art. 11, comma 1. Qualora il contribuente includa nella dichiarazione avvisi ancora oggetto di giudizio pendente, l'adesione è inefficace limitatamente a tali avvisi e i relativi versamenti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Il Gestore Unico, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, comunica al debitore l'ammissione alla definizione agevolata con il piano di definizione,

ovvero il diniego totale o parziale con indicazione delle motivazioni. Qualora la richiesta di rateizzazione non sia ammissibile, perché riferita a importi per i quali la rateizzazione non è consentita ovvero perché eccedente il numero massimo di rate previsto dall'art. 14, il Gestore Unico ne dà atto nella medesima comunicazione, determinando d'ufficio il pagamento in unica soluzione o rimodulando il piano entro i limiti consentiti, secondo quanto risulta più favorevole alla conservazione dell'istanza.

6. Il Gestore Unico trasmette copia delle dichiarazioni di adesione e dei piani di definizione al Comune entro dieci giorni dalla comunicazione al debitore.

Art. 14 – Versamento delle somme dovute e rateizzazione

1. Il pagamento è effettuato in unica soluzione ovvero, nei casi di cui al comma 2, in forma rateale, con la prima rata da versare entro il termine indicato nel piano di definizione e le successive a cadenza quadrimestrale.

2. In caso di pagamento rateale, il debitore indica il numero delle rate prescelte entro i seguenti limiti, avuto riguardo all'importo complessivo risultante dal singolo piano di definizione predisposto dal Gestore Unico per gli avvisi di propria competenza:

- a) importo complessivo fino a euro 500,00: non è ammessa la rateizzazione;
- b) importo complessivo da euro 500,01 a euro 2.000,00: fino a tre rate quadrimestrali;
- c) importo complessivo da euro 2.000,01 a euro 5.000,00: fino a sei rate quadrimestrali;
- d) importo complessivo da euro 5.000,01 a euro 30.000,00: fino a dodici rate quadrimestrali;
- e) importo complessivo oltre euro 30.000,00: fino a quindici rate quadrimestrali.

3. In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di dilazione al tasso legale vigente alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, calcolati a decorrere dalla scadenza della prima rata.

4. Il pagamento è effettuato secondo le modalità indicate dal Gestore Unico nel piano di definizione. Le soglie di cui al comma 2 si applicano esclusivamente al singolo piano predisposto dal Gestore Unico e non sono cumulabili con quelle previste dagli artt. 7 e 21.

Art. 15 – Effetti della dichiarazione di adesione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art. 13:

- a) sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali dilazioni in essere già accordate dal Gestore Unico;
- b) il Gestore Unico sospende l'ulteriore corso delle attività finalizzate all'affidamento dei carichi al Concessionario, limitatamente agli avvisi inclusi nell'adesione;
- c) non decorrono ulteriori interessi di mora sulle somme oggetto di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina, limitatamente agli avvisi oggetto di definizione, i seguenti effetti provvisori: sospensione del corso della riscossione e improseguibilità delle attività finalizzate all'affidamento al Concessionario; sospensione

degli obblighi di pagamento derivanti dall'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere. Tali effetti cessano in caso di decadenza dalla definizione ai sensi dell'art. 16.

3. Il perfezionamento integrale della definizione agevolata, a seguito del versamento di tutte le rate, determina l'estinzione definitiva degli avvisi oggetto di definizione e la revoca definitiva dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Art. 16 – Perfezionamento della definizione agevolata e inadempimento

1. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento integrale delle somme indicate nel piano di definizione.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate, la definizione non produce effetti. In tale ipotesi:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo;

b) le sanzioni e gli interessi tornano ad essere dovuti nella misura originaria indicata nell'avviso di accertamento; gli effetti provvisori di cui all'art. 15, comma 2, cessano di operare;

c) il Gestore Unico notifica apposito atto di decadenza dalla definizione agevolata con intimazione al pagamento del debito residuo nella misura piena; decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla notifica, il carico è affidato al Concessionario per la riscossione coattiva.

3. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza prevista per ciascuna rata.

4. Nel caso in cui il debitore abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del piano di definizione, la definizione si perfeziona automaticamente, purché sia stata presentata la dichiarazione di adesione.

TITOLO IV – REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DELLE OMESSE E INFEDELI DICHIARAZIONI TARI

Le disposizioni del presente Titolo sono adottate nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 103, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nella parte in cui consentono all'ente locale di introdurre forme di definizione agevolata anche con riferimento a obblighi tributari in tutto o in parte non adempiuti, ivi compresi i profili dichiarativi. La presente disciplina ha natura speciale e autonoma rispetto al ravvedimento operoso; la misura delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori ridotti è stabilita dal presente regolamento secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 17 – Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo disciplina la procedura di regolarizzazione agevolata, di seguito denominata «emersione spontanea», delle seguenti violazioni tributarie commesse dai soggetti passivi della TARI:

a) omessa presentazione della dichiarazione TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per una o più annualità ancora accertabili alla data di presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 19;

b) infedele presentazione della dichiarazione TARI, per una o più annualità ancora accertabili, con conseguente sottodichiarazione della superficie imponibile, del numero degli occupanti o di altri elementi rilevanti per la determinazione della tassa.

2. La procedura di emersione spontanea costituisce una forma speciale di regolarizzazione agevolata introdotta dal presente regolamento nell'ambito della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 102 e 103, della legge n. 199/2025. Essa non si identifica con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, bensì prevede una procedura distinta articolata nella presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, nella verifica del Comune e nella determinazione delle somme dovute mediante apposita comunicazione, seguita dal versamento. Le sanzioni ridotte e gli interessi moratori ridotti sono applicati nelle misure stabilite dall'art. 20. La procedura si conclude mediante autonoma comunicazione del Comune e, in caso di rateizzazione, mediante autonomo piano di pagamento non cumulabile con i piani predisposti dal Concessionario o dal Gestore Unico.

3. La procedura di emersione spontanea non si applica qualora, alla data di presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 19, la violazione sia stata già constatata ovvero siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 18 – Annualità regolarizzabili e termini di accertamento

1. Sono regolarizzabili ai sensi del presente Titolo le annualità TARI per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, non siano ancora decorsi i termini di decadenza dell'azione accertatrice di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perdurante accertabilità di ciascuna annualità è verificata dal Comune in sede istruttoria, all'esito della presentazione della dichiarazione integrativa.

2. Il contribuente può regolarizzare tutte le annualità accertabili ovvero soltanto alcune di esse; la regolarizzazione parziale non produce effetti preclusivi sull'attività di accertamento del Comune per le annualità non regolarizzate. Le annualità non regolarizzabili non sono incluse nella comunicazione di determinazione delle somme dovute. Qualora, per mero errore materiale, siano stati eseguiti versamenti riferibili ad annualità non regolarizzabili, il Comune procede alla relativa restituzione ovvero, su richiesta del contribuente, alla loro imputazione alle somme dovute per annualità regolarizzabili.

Art. 19 – Procedura di emersione spontanea

1. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di emersione spontanea presenta al Comune apposita dichiarazione integrativa TARI entro il 30 novembre 2026, con modalità telematiche o cartacee secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del Comune, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 29, comma 2.

2. La dichiarazione integrativa indica:

a) le annualità per le quali si intende procedere alla regolarizzazione, con indicazione della tipologia di violazione, omessa o infedele dichiarazione;

b) per ciascuna annualità, gli elementi imponibili oggetto di regolarizzazione: superficie dei locali e delle aree, destinazione d'uso, numero degli occupanti per le utenze domestiche, categoria tariffaria per le utenze non domestiche, nonché ogni altra circostanza rilevante per la determinazione della tassa;

c) l'indicazione delle annualità per le quali il contribuente abbia già effettuato versamenti parziali a qualsiasi titolo, con l'indicazione degli importi versati e della causale, nonché l'eventuale richiesta di rateizzazione ai sensi dell'art. 21.

3. La determinazione dell'importo del tributo dovuto per ciascuna annualità e delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori ridotti è effettuata dal Comune sulla base degli elementi dichiarati ai sensi del comma 2, applicando le tariffe deliberate per l'annualità di riferimento e le misure ridotte di cui all'art. 20. Gli eventuali interessi di dilazione di cui all'art. 21, comma 3, sono determinati nella comunicazione di cui al comma 5 in caso di pagamento rateale.

4. La dichiarazione integrativa vale anche quale dichiarazione TARI ai sensi dell'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, con effetti a decorrere dall'annualità regolarizzata. Il contribuente non è tenuto ad autoliquidare il tributo, le sanzioni ridotte e gli interessi moratori ridotti o gli eventuali interessi di dilazione: tali somme sono determinate dal Comune e comunicate ai sensi del comma 5.

5. Il Comune, ricevuta la dichiarazione integrativa, verifica la completezza e la coerenza degli elementi dichiarati, nonché gli eventuali versamenti parziali indicati dal contribuente, e determina le somme dovute ai fini della regolarizzazione. Entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione il Comune emette e trasmette al contribuente apposita comunicazione di determinazione delle somme dovute, recante, per ciascuna annualità regolarizzata, l'indicazione del tributo dovuto, delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori ridotti, degli eventuali versamenti scomputati, dell'importo residuo da versare e, ove richiesta, della rateizzazione accordata ai sensi dell'art. 21, con indicazione delle relative scadenze e degli eventuali interessi di dilazione. Qualora la richiesta di rateizzazione non sia ammissibile, perché riferita a importi per i quali la rateizzazione non è consentita ovvero perché eccedente il numero massimo di rate previsto dall'art. 21, il Comune ne dà atto nella medesima comunicazione, determinando d'ufficio il pagamento in unica soluzione o rimodulando il piano entro i limiti consentiti, secondo quanto risulta più favorevole alla conservazione dell'istanza. La comunicazione di cui al presente comma costituisce atto interno alla procedura di regolarizzazione ed è distinta dagli avvisi di accertamento esecutivi eventualmente emessi in caso di decadenza dal beneficio ai sensi del comma 6.

6. Nella comunicazione di determinazione delle somme dovute di cui al comma 5 è espressamente indicato che, in caso di mancato pagamento entro i termini ivi previsti, ovvero di decadenza dalla rateizzazione ai sensi dell'art. 21, il beneficio della regolarizzazione viene meno. In tal caso il Comune procede, per ciascuna annualità inclusa nella comunicazione e rimasta in tutto o in parte insoluta, all'accertamento d'ufficio con emissione di separato avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, applicando le sanzioni ordinarie corrispondenti alla violazione dichiarativa originariamente emersa e gli interessi dovuti secondo le disposizioni vigenti e, in particolare: la sanzione per omessa dichiarazione, ove la procedura abbia riguardato annualità per le quali la dichiarazione mancava del tutto; la sanzione per infedele dichiarazione, ove la procedura abbia riguardato annualità per le quali la dichiarazione risultava incompleta o inesatta; ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, limitatamente ad eventuali importi

distintamente accertabili che risultino già dichiarati e non versati. Restano in ogni caso scomputati gli eventuali acconti già versati dal contribuente.

Art. 20 – Misura delle sanzioni ridotte degli interessi moratori ridotti

1. Ai fini della procedura di emersione spontanea di cui al presente Titolo, le sanzioni amministrative tributarie sono determinate nelle seguenti misure ridotte:

a) per l'omessa presentazione della dichiarazione TARI, nella misura di un settimo del minimo edittale concretamente applicabile previsto dall'art. 33, comma 2, del Regolamento TARI vigente, pari al 100 per cento del tributo non versato, con minimo assoluto di euro 50,00, ivi compreso l'eventuale minimo assoluto ove operante in concreto;

b) per l'infedele presentazione della dichiarazione TARI, nella misura di un settimo del minimo edittale concretamente applicabile previsto dall'art. 33, comma 3, del Regolamento TARI vigente, pari al 50 per cento del tributo non versato, con minimo assoluto di euro 50,00, ivi compreso l'eventuale minimo assoluto ove operante in concreto.

2. Qualora non siano ancora decorsi novanta giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione TARI previsto dall'art. 29 del Regolamento TARI vigente per l'annualità oggetto di regolarizzazione, si applica la misura ridotta di un nono del minimo edittale, in luogo della misura di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della procedura di emersione spontanea di cui al presente Titolo, gli interessi moratori maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, quantificati sulla base del tasso di interesse legale anno per anno vigente, sono dovuti nella misura del 30 per cento, con conseguente abbattimento del 70 per cento.

4. La misura delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori ridotti di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica a condizione che la violazione non sia stata già constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

5. In caso di mancato pagamento delle somme indicate nella comunicazione di determinazione delle somme dovute entro i termini previsti, ovvero di decadenza dalla rateizzazione ai sensi dell'art. 21, il beneficio della regolarizzazione decade. Il Comune procede all'accertamento d'ufficio con applicazione delle sanzioni ordinarie proprie della violazione dichiarativa originariamente emersa e degli interessi dovuti secondo le disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, scomputando gli eventuali acconti già versati dal contribuente.

Art. 21 – Versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute ai fini della procedura di emersione spontanea, come determinate nella comunicazione di cui all'art. 19, comma 5, sono versate in unica soluzione entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ovvero, nei casi di cui al comma 2 e su richiesta del contribuente formulata nella dichiarazione integrativa, in forma rateale, con la prima rata da versare entro il medesimo termine e le successive a cadenza quadrimestrale.

2. Su richiesta del contribuente, da formulare nella dichiarazione integrativa, il Comune accorda la rateizzazione delle somme dovute entro i seguenti limiti, avuto riguardo all'importo complessivo risultante dalla singola comunicazione di determinazione delle somme dovute emessa ai sensi dell'art. 19, comma 5:

- a) importo complessivo fino a euro 500,00: non è ammessa la rateizzazione;
- b) importo complessivo da euro 500,01 a euro 2.000,00: fino a tre rate quadrimestrali;
- c) importo complessivo da euro 2.000,01 a euro 5.000,00: fino a sei rate quadrimestrali;
- d) importo complessivo da euro 5.000,01 a euro 30.000,00: fino a dodici rate quadrimestrali;
- e) importo complessivo oltre euro 30.000,00: fino a quindici rate quadrimestrali.

3. In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di dilazione al tasso legale vigente alla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 19, comma 5, calcolati a decorrere dalla scadenza della prima rata.

4. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate, decorso il termine di tolleranza di cui al comma 5, determina la decadenza automatica dalla rateizzazione. In tal caso si applica l'art. 20, comma 5.

5. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza prevista per ciascuna rata.

Art. 22 – Effetti della regolarizzazione e rapporto con l'accertamento d'ufficio

1. Il perfezionamento della procedura di emersione spontanea, che avviene con il versamento integrale delle somme dovute ai sensi degli artt. 20 e 21, produce i seguenti effetti:

- a) estinzione della violazione dichiarativa per le annualità regolarizzate, con preclusione dell'esercizio del potere di accertamento d'ufficio per le medesime violazioni e annualità, salvo che successivi controlli evidenzino elementi imponibili ulteriori rispetto a quelli dichiarati;
- b) i dati strutturali risultanti dalla dichiarazione integrativa, quali la superficie dei locali e delle aree, la destinazione d'uso e la categoria tariffaria dell'utenza non domestica, alimentano la posizione tributaria dell'utenza nelle banche dati del Comune e del Gestore Unico per le annualità successive a quelle regolarizzate, fino a variazione dichiarata o accertata dal Comune; gli elementi intrinsecamente variabili, quali il numero degli occupanti delle utenze domestiche e l'utilizzo effettivo dei locali, continuano a seguire il regime ordinario delle dichiarazioni di variazione e dei poteri di verifica del Comune, fermi restando in ogni caso i poteri di controllo, verifica e rettifica dell'ente nei limiti di legge;
- c) iscrizione o aggiornamento dell'utenza nella banca dati del Gestore Unico con riferimento alle annualità regolarizzate e ai soli dati strutturali dichiarati rilevanti per ciascuna di esse; per le annualità successive restano ferme le regole di cui alla lettera b) in ordine alla propagazione dei soli dati strutturali e al regime ordinario degli elementi variabili.

2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la correttezza e la completezza degli elementi dichiarati. In caso di riscontro di elementi imponibili ulteriori, procede all'accertamento d'ufficio per la parte non dichiarata, con applicazione delle sanzioni ordinarie.

3. La regolarizzazione non pregiudica l'ordinaria attività di accertamento del Comune per le annualità non regolarizzate.

4. Le somme versate nell'ambito della procedura di emersione spontanea non sono rimborsabili, salvo errore materiale del contribuente debitamente documentato, da far valere entro il termine di cui all'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 23 – Coordinamento tra i Titoli II, III e IV

1. Ciascun contribuente può avvalersi, cumulativamente o separatamente, delle procedure di definizione agevolata di cui ai Titoli II, III e IV del presente regolamento, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

2. Il criterio discretivo tra le procedure di cui al Titolo II e al Titolo III è determinato dallo stato del credito alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dai limiti temporali previsti dagli artt. 4 e 11: sono soggetti alla procedura di cui al Titolo II i carichi già affidati al Concessionario a tale data che rientrano nell'ambito dell'art. 4; sono soggetti alla procedura di cui al Titolo III gli avvisi definitivi ancora in gestione presso il Gestore Unico alla medesima data e rientranti nell'ambito dell'art. 11.

3. In caso di incertezza circa la competenza tra Concessionario e Gestore Unico in relazione a uno specifico carico, il contribuente può rivolgersi al Comune, che provvede a fornire indicazioni entro dieci giorni dalla richiesta. Il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione è sospeso per il periodo intercorrente tra la richiesta e la risposta del Comune.

4. Un medesimo debito non può essere oggetto di più di una procedura di definizione agevolata ai sensi del presente regolamento.

5. La procedura di emersione spontanea di cui al Titolo IV può essere attivata contestualmente alle procedure di cui ai Titoli II e III, con presentazione di distinte dichiarazioni ai soggetti competenti. In ragione della diversa competenza dei soggetti attuatori e della possibile diversità dei termini di adesione, non è ammesso un piano unitario di rateizzazione riferito contestualmente a carichi o posizioni disciplinati da Titoli diversi. Le somme dovute ai sensi di ciascun Titolo sono determinate e versate separatamente e le soglie di cui agli artt. 7, 14 e 21 si applicano autonomamente a ciascun piano o comunicazione.

6. Qualora dalla procedura di emersione spontanea di cui al Titolo IV emergano importi TARI non versati relativi ad annualità o componenti per le quali esistano già carichi affidati al Concessionario o avvisi in gestione presso il Gestore Unico, il Comune provvede al necessario raccordo con i soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni impositive. A tal fine, nella comunicazione di cui all'art. 19, comma 5, sono esclusi o scomputati, per quanto di ragione, gli importi già oggetto di pretesa definitiva o di affidamento alla riscossione coattiva, limitando la regolarizzazione ai soli elementi imponibili non ancora ricompresi negli atti o nei carichi già formati.

7. Il piano di definizione predisposto dal Concessionario o dal Gestore Unico deve evidenziare separatamente, per ciascun atto o gruppo omogeneo di atti, i seguenti elementi: l'importo originario del debito con distinzione analitica di capitale, sanzioni, interessi e spese; gli importi già versati per ciascuna voce con indicazione della causale; gli importi scomputati e la quota definitivamente acquisita; l'importo residuo da versare ai fini della definizione; la distinzione tra carichi controversi e carichi non controversi; un codice identificativo univoco per ciascun atto, da riportare sui bonifici o sugli altri strumenti di pagamento al fine di consentire la riconciliazione contabile. Analogo criterio di separata evidenziazione si applica, per quanto compatibile, alla comunicazione di determinazione delle somme dovute emessa dal Comune ai sensi dell'art. 19, comma 5.

Art. 24 – Atti già oggetto di ricorso

1. I carichi rientranti nell'ambito applicativo del Titolo II del presente regolamento che siano già stati impugnati dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria alla data di presentazione della dichiarazione di adesione possono essere inclusi nella domanda di definizione agevolata. La presente disposizione non si applica agli avvisi rientranti nel Titolo III, i quali sono definibili esclusivamente ove già divenuti definitivi ai sensi dell'art. 11. In tal caso il debitore indica nella dichiarazione di adesione al Concessionario la pendenza del giudizio e gli estremi del procedimento.
2. La presentazione della dichiarazione di adesione non produce di per sé alcuna sospensione dei termini processuali né alcuna sospensione del giudizio. Gli effetti sul processo restano integralmente disciplinati dalle norme del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dalle altre disposizioni processuali vigenti. Il regolamento non introduce alcuna disciplina autonoma in materia processuale.
3. Il perfezionamento della definizione agevolata con riferimento agli atti già oggetto di ricorso è subordinato, oltre al versamento integrale delle somme dovute ai sensi del piano di definizione, alla rinuncia al giudizio da parte del debitore effettuata nelle forme previste dall'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prima del versamento dell'ultima o unica rata. In difetto di rinuncia, la definizione agevolata non produce effetti limitatamente agli atti controversi, e i versamenti eventualmente effettuati per tali atti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. La presentazione della dichiarazione di adesione non sospende i termini di decadenza dell'azione accertatrice del Comune per le annualità e le posizioni non rientranti nella definizione agevolata.

Art. 25 – Trattamento dei debiti rateizzati o dilazionati in essere

1. La facoltà di avvalersi delle procedure di cui ai Titoli II e III è riconosciuta anche ai contribuenti che abbiano già parzialmente corrisposto le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione o rateizzazione anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In tale ipotesi, per la determinazione delle somme dovute:
 - a) si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica e di procedura esecutiva, che sono integralmente scomputati dal debito definibile;
 - b) non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni, interessi ordinari e interessi di dilazione, i quali restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. Per i carichi e gli avvisi oggetto di definizione, gli effetti sul piano di rateizzazione o di dilazione precedentemente accordato sono quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 8, commi 2 e 3, e 15, commi 2 e 3, del presente regolamento.

Art. 26 – Modalità di comunicazione e utilizzo delle tecnologie digitali

1. In attuazione dell'art. 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento avvengono preferibilmente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di documento informatico e firma digitale.
2. Le dichiarazioni di adesione di cui agli artt. 6 e 13 e la dichiarazione integrativa di cui all'art. 19 sono presentate mediante appositi moduli disponibili nei siti istituzionali del Comune, del Gestore Unico e del

Concessionario. È in ogni caso consentita la presentazione in formato cartaceo presso gli sportelli fisici dei soggetti competenti.

3. Le comunicazioni di ammissione, diniego e piano di definizione sono trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella dichiarazione di adesione, ovvero, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La comunicazione di determinazione delle somme dovute di cui all'art. 19, comma 5, è trasmessa al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella dichiarazione integrativa, ovvero, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente. Gli eventuali avvisi di accertamento esecutivi emessi in caso di decadenza dal beneficio della regolarizzazione sono notificati con le modalità previste per gli avvisi di accertamento TARI ai sensi del Regolamento TARI vigente.

Art. 27 – Somme di modesto ammontare

1. Non si dà luogo alla procedura di definizione agevolata di cui ai Titoli II e III qualora le somme complessivamente dovute, comprensive di capitale, sanzioni ridotte, interessi residui e spese, non superino, per ciascun titolo esecutivo, l'importo di euro 30,00.

2. Non si dà luogo alla procedura di emersione spontanea di cui al Titolo IV qualora le somme complessivamente dovute, comprensive di tassa e sanzione ridotta, al netto degli eventuali interessi di dilazione di cui all'art. 21, comma 3, non superino, per ciascuna annualità regolarizzata, l'importo di euro 30,00, sempre che tale soglia risulti compatibile con i minimi sanzionatori applicabili ai sensi dell'art. 33 del Regolamento TARI vigente e dell'art. 20 del presente regolamento. In caso di incompatibilità, prevalgono i minimi sanzionatori di legge.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono trattati dal Comune, dal Gestore Unico e dal Concessionario, ciascuno per i profili di propria competenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all'applicazione del presente regolamento e alla gestione delle entrate tributarie comunali.

Art. 29 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora il Consiglio Comunale ne dichiari l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del medesimo testo unico, il regolamento è immediatamente applicabile, fermo restando che l'efficacia è comunque subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del comma 2.

2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La data di pubblicazione

rileva ai fini dell'efficacia del regolamento e del rispetto del termine minimo previsto dall'art. 1, comma 102, della medesima legge; i termini finali per la presentazione delle dichiarazioni di adesione e della dichiarazione integrativa sono quelli stabiliti dagli artt. 6, 13 e 19.

3. Il Comune dà adeguata pubblicità al presente regolamento mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, comunicazione ai contribuenti interessati tramite i soggetti gestori e ogni altra forma di comunicazione idonea a garantire la massima diffusione delle opportunità offerte dalle procedure di definizione agevolata.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini della raccolta e dell'analisi statistica prevista dalla predetta disposizione. L'omessa trasmissione nei termini non incide sulla validità e sull'efficacia del presente regolamento.

Art. 30 – Clausola di compatibilità normativa e rinvio

1. Il presente regolamento è interpretato e applicato in conformità all'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e le norme di legge sopravvenute, prevalgono queste ultime.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano:

- a) l'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- b) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie;
- c) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;
- d) il Regolamento TARI del Comune di Montalcino vigente, per quanto compatibile;
- e) le disposizioni generali in materia di riscossione delle entrate degli enti locali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle fattispecie e alle annualità in esso espressamente disciplinate. Per le annualità e le violazioni non rientranti nel suo ambito continuano ad applicarsi le ordinarie disposizioni del Regolamento TARI vigente.

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI AGEVOLAZIONE

La seguente tavola riepiloga le misure di agevolazione previste dal presente regolamento a fini di chiarezza applicativa, senza valore normativo autonomo rispetto alle disposizioni dei Titoli II, III e IV.

TITOLO II – Carichi in riscossione coattiva (artt. 4-10)

- ✓ Sanzioni: 30% dell'importo originariamente irrogato nell'atto (abbattimento 70%)
- ✓ Interessi: 30% di quelli maturati alla data di adesione (abbattimento 70%)
- ✓ Spese esecutive e di notifica: dovute integralmente
- ✓ Incidenza effettiva sul debito: variabile in funzione della misura della sanzione originariamente irrogata, degli interessi maturati e delle spese e oneri dovuti

TITOLO III – Avvisi definitivi Gestore Unico (artt. 11-16)

- ✓ Sanzioni: 30% dell'importo originariamente irrogato nell'atto (abbattimento 70%)
- ✓ Interessi: 30% di quelli maturati alla data di adesione (abbattimento 70%)
- ✓ Interessi successivi alla data di adesione: non dovuti fino alla prima rata
- ✓ Spese di notifica: dovute integralmente
- ✓ Incidenza effettiva sul debito: variabile in funzione della misura della sanzione originariamente irrogata e degli interessi maturati

TITOLO IV – Emersione spontanea dichiarativa (artt. 17-22)

- ✓ Base normativa: art. 1, commi 102-103, L. 199/2025; sanzioni ridotte determinate nelle misure fissate dal presente regolamento
- ✓ Omessa dichiarazione: 1/7 del minimo edittale applicabile previsto dall'art. 33, comma 2, del Regolamento TARI vigente, con minimo assoluto di euro 50,00 ove operante
- ✓ Infedele dichiarazione: 1/7 del minimo edittale applicabile previsto dall'art. 33, comma 3, del Regolamento TARI vigente, con minimo assoluto di euro 50,00 ove operante
- ✓ Violazioni entro 90 giorni dal termine originario di dichiarazione: 1/9 del minimo edittale
- ✓ Interessi moratori pregressi: 30% di quelli maturati alla data di adesione (abbattimento 70%)
- ✓ Interessi di dilazione: dovuti sulle rate successive alla prima in caso di pagamento rateale
- ✓ Procedura: dichiarazione integrativa -> verifica Comune -> comunicazione di determinazione delle somme -> versamento

Il presente regolamento è composto da 30 articoli suddivisi in cinque Titoli.